



Publicato il 13 agosto 2018

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO STAMPA

Prot. n.

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 26 DI DATA 20 Giugno 2018**

#### **OGGETTO:**

Autorizzazione all'espletamento di trattativa privata con il metodo del confronto concorrenziale, mediante procedura telematica a cura di APAC, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera h della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 per la fornitura di assistenza informativa per un importo totale di Euro 54.000,00 (IVA esclusa) - CIG 7544116178

L'art. 5 della L.P. 31 agosto 1987, n. 19 e ss.mm., stabilisce che *“la Giunta provinciale provvede a diffondere la conoscenza su problemi, situazioni, provvedimenti che interessano la Provincia, attraverso la stampa e gli altri mezzi d'informazione, anche realizzando e distribuendo pubblicazioni e materiali fotografici ed audiovisivi e attuando manifestazioni ed incontri”*.

L'Ufficio stampa, come da decreto del Presidente della Provincia n. 3-5/Leg del 26 gennaio 2009, art. 4, *“provvede all'espletamento dei compiti connessi all'informazione generale e alla documentazione dell'attività della Giunta provinciale e della Provincia autonoma di Trento”*;

Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio Stampa ha la necessità di un costante aggiornamento in tempo reale sui fatti e sugli eventi provinciali, nazionali e internazionali di interesse per l'Amministrazione. A tale fine si necessita di un approvvigionamento di notizie certificate relative ai principali avvenimenti di cronaca, cultura, sport, politica ed economia, con particolare riferimento all'ambito del territorio del Trentino Alto Adige – Südtirol.

Lo stesso Ufficio Stampa svolge funzioni di agenzia le cui attività di comunicazione acquisiscono maggior efficacia attraverso il coinvolgimento di circuiti professionali che coprono un'utenza tanto specialistica quanto generalista su scala nazionale ed internazionale.

Con determinazione del dirigente n. 7 del 16 febbraio 2018 e successive modifiche si è autorizzato l'espletamento di trattativa privata con il metodo del confronto concorrenziale, mediante procedura telematica a cura di APAC, ai sensi dell'art. 21 comma 2, lettera h della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 per la fornitura di assistenza informativa per un importo totale di 135.000,00 Euro CIG 7387606D51.

Preso atto della mancata aggiudicazione come da comunicazione del Servizio Contratti ed acquisti del 21 maggio 2018 prot. n 294537 a seguito dell'invalidazione dell'unica offerta presentata, si ritiene necessario, vista l'importanza e la necessità del servizio per le motivazioni di cui sopra, procedere nuovamente all'individuazione del soggetto affidatario tramite trattativa privata, ai sensi della L.P. 23/1990, art. 21, comma 2, lettera h), e comma 5, a mezzo di confronto concorrenziale mediante richiesta di offerta sul MEPAT – Bando organizzazione eventi, a cura di APAC, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e dell'art. 28, comma 2, lettera a), del D.P.G.P. N. 10-40/Leg del 22 maggio 1991, stabilendo per l'unico lotto a base di gara un importo di euro 54.000,00 (IVA esclusa) considerata la complementarietà dei servizi richiesti.

Al fine di esperire la procedura di confronto concorrenziale, sono stati predisposti i seguenti documenti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. **Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di assistenza informativa (ALLEGATO A)** contenente la specificazione dei contenuti della prestazione richiesta;
2. **Parametri e criteri per la valutazione delle offerte (ALLEGATO B)** contenente le modalità di valutazione ed i relativi punteggi per la valutazione delle offerte presentate;

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza dei motivi di esclusione: assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 57 della direttiva 2014/24/UE e art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente all'esecuzione della prestazione in appalto);

*- Requisiti di capacità tecnica e professionale*

Numero	Descrizione
1	Aver effettuato negli ultimi 5 esercizi antecedenti la data della lettera di invito servizi analoghi per un importo complessivo di spesa pari a Euro 200.000,00 indicando gli <i>importi, le date e i destinatari, pubblici o privati</i>

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, è stato acquisito il codice CIG 7544116178 che, per effetto della delibera ANAC n. 1/2017, se non perfezionato decorsi 90 giorni dalla relativa data di creazione, sarà cancellato automaticamente dal sistema.

All'espletamento del confronto concorrenziale, provvederà l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Contratti e Centrale Acquisti.

L'intervento in oggetto è previsto alla voce "Acquisizione di forniture di notiziari regionali, nazionali e internazionali" del Documento di programmazione settoriale (DPS) 2017-2018 dell'Ufficio Stampa, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 876 di data 9 giugno 2017.

Alla spesa complessiva di Euro 65.880,00 derivante dal presente atto e con esigibilità entro il 31.12.2018, si farà fronte con prenotazione fondi di pari importo sul capitolo 151560 dell'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 56 e dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118.

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.P. 31 agosto 1987, n. 19, art. 5;
- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, ed il relativo Regolamento di attuazione;
- vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.;
- vista la Legge n. 136 di data 13 agosto 2010 e ss.mm.;
- visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.;
- vista la L.P. 29 dicembre 2017, n.17;
- visti gli atti citati in premessa;

d e t e r m i n a

1. di ridurre la prenotazione fondi n. 2012772 assunta con determinazione n. 7 del 16 febbraio 2018 e successivamente modificata con la determinazione n. 22 del 7 maggio 2018 sul capitolo 151560 di Euro 131.760,00 nell'esercizio finanziario 2018 e la prenotazione fondi

- n. 2013093 di Euro 32.940,00 nell'esercizio finanziario 2019, rendendo disponibile sul capitolo di bilancio le relative somme;
2. di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, un servizio di assistenza informativa per un periodo di quattro mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, come indicato nelle premesse, per l'importo di Euro 54.000,00 (IVA esclusa);
  3. di autorizzare, ai fini del servizio di cui al punto 1), l'indizione di una trattativa privata a mezzo di confronto concorrenziale, mediante richiesta di offerta sul MEPAT – Bando organizzazione eventi, a cura di APAC, per lo svolgimento di un servizio di assistenza informativa con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art-16 e 17 della L.P. 2/2016 e dell'art. 28, comma 2, lettera a), del D.P.G.P. n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991;
  4. di dare atto che tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nelle premesse;
  5. di approvare gli allegati “Capitolato speciale” (allegato A) e il documento con i parametri e criteri per la valutazione delle offerte, (allegato B) come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  6. di incaricare l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Contratti e Centrale Acquisti all'espletamento del confronto concorrenziale, agli adempimenti ad essi connessi e alla stipulazione del contratto, con il soggetto che risulterà aggiudicatario dell'incarico, attraverso lo scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis della L.P. 18 luglio 1990 n. 23, autorizzandone la stipula, per eventuali motivi di urgenza, nelle more del contratto;
  7. di dare atto che il codice CIG relativo al contratto oggetto del presente provvedimento, acquisito ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente: 7544116178;
  8. di prenotare la spesa di Euro 65.880,00 (IVA inclusa), derivante dal presente provvedimento, al capitolo 151560 dell'esercizio finanziario 2018, che presenta sufficiente disponibilità, ai sensi dell'art. 56 e dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118;
  9. di dare atto che l'imputazione della spesa di cui al punto precedente è coerente con l'esigibilità della stessa;

## **Elenco degli allegati parte integrante**

001 Capitolato speciale (allegato A)

002 Parametri e criteri per la valutazione delle offerte (allegato B)

**RESPONSABILE UFFICIO STAMPA**  
**Gianpaolo Pedrotti**

---

---

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA  
COMUNITARIA DI:  
SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATIVA**

## INDICE

<a href="#">Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Art. 7 – Durata del contratto.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 8 – Importo del contratto.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Art. 17 – Subappalto.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Art. 20 – Sicurezza.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Art. 21 – Imposizione di manodopera in caso di cambio d'appalto.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Art. 23 – Proprietà dei prodotti.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Art. 25 – Garanzia definitiva.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">Art. 26 – Obblighi assicurativi.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">Art. 27 – Penali.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">Art. 28 – Risoluzione del contratto.....</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">Art. 29 – Recesso.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">Art. 30 – Definizione delle controversie.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">Art. 33 – Spese contrattuali.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">Art. 36 – Norma di chiusura.....</a>	<a href="#">17</a>

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi di assistenza informativa e di redazione giornalistica. I servizi comprendono:
  - a) la messa a disposizione, per consultazione, dei propri notiziari quotidiani d'informazione generale a diffusione regionale con notizie internazionali, nazionali e regionali sui principali avvenimenti di cronaca, cultura, sport, politica ed economia. Si intende in questo modo assicurare all'Ufficio Stampa e ad altre strutture dell'Amministrazione un costante approvvigionamento di notizie di cronaca e attività istituzionali riferite non solo al territorio provinciale ma all'intero contesto nazionale e internazionale.
  - b) la produzione, l'erogazione di notiziari quotidiani sia in versione italiana che in quella tedesca contenenti notizie di interesse provinciale, da divulgare a livello nazionale ed internazionale che possano contribuire alla diffusione dell'immagine del territorio oltre i confini regionali. L'obiettivo è quello di potenziare le attività di proiezione dell'immagine della realtà sociale e culturale del Trentino e di valorizzare le potenzialità connesse al modello statutario speciale con particolare riguardo a quelle buone pratiche che consentono di offrire la miglior risposta possibile alle esigenze dei cittadini.

## **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Per l'erogazione del servizio descritto all'art. 1 lett. a), si richiedono n. 40 licenze che verranno utilizzate dall'Ufficio stampa o dagli altri Enti funzionali e altre strutture della Provincia Autonoma di Trento attraverso postazioni fisse (PC) o mobili (Tablet o smartphone) ai fini della consultazione di un notiziario quotidiano generale, trattante fatti ed avvenimenti esteri, nazionali e regionali relativi in particolare ad argomenti di:
  - attività politica;
  - attività istituzionale;
  - economia;
  - lavoro e politiche sociali;
  - ambiente e territorio;
  - cultura e spettacolo;
  - sport;
  - attualità;
  - cronaca;

Si precisa che dovrà essere garantita una copertura degli avvenimenti ed iniziative per l'intera giornata (24 ore), sette giorni alla settimana con lanci e trasmissioni puntuali di notizie che possono avere riflessi sull'attività della Provincia.

Si richiede inoltre la possibilità di consultazione dell'archivio delle notizie fino a cinque anni antecedenti l'aggiudicazione della gara.



2. Per l'erogazione del servizio descritto all'art. 1 lett. b) si richiede la copertura delle iniziative relative all'attività della Provincia autonoma di Trento e degli avvenimenti che accadono nel territorio regionale per l'intera giornata (24 ore), sette giorni alla settimana e la tempestiva divulgazione delle stesse, sia in lingua italiana che in quella tedesca, in un notiziario con diffusione nazionale ed internazionale.

Le notizie prodotte dovranno trattare in particolare, a titolo indicativo ma non esaustivo, i seguenti argomenti:

1. cronaca politica;
2. economia;
3. ambiente;
4. cultura;
5. sanità;
6. attività amministrativa e legislativa della Provincia;
7. attività o iniziative che possono avere riflessi sulle attività della Provincia o comunque interessare la comunità regionale;

Si precisa, al fine dell'esecuzione tempestiva del servizio richiesto, che dovrà essere messa a disposizione ai fini della stipulazione del contratto una sede locale con la presenza di almeno un giornalista professionista a tempo indeterminato, esclusivo e pieno inquadramento ai sensi dell'art. 1 del CNLG.

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'operatore economico aggiudicatario del servizio in oggetto dovrà assicurare la collaborazione con l'Ufficio Stampa nelle fasi di esecuzione del contratto.

### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante provvede a:
  - custodire e non cedere a soggetti terzi le password assegnate dal soggetto appaltatore per l'accesso ai servizi;
  - richiedere al soggetto appaltatore preventiva autorizzazione scritta per qualsiasi utilizzo dei servizi diverso da quello espressamente consentito nel presente accordo.

### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
  - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;
  - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
  - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
  - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
  - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
  - h) le norme del codice civile;
  - i) Legge Provinciale n. 19 del 31 agosto 1987 e s.m.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
  3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
  - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
  - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

1. Il servizio ha una durata di n. 4 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

#### **Art. 8 – Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Il prezzo della fornitura quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in n. 2 rate (a 5 e 10 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto) per il servizio realmente reso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o

inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la

stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

### **Art. 17 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e

salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

**Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

**Art. 20 – Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

**Art. 21 – Imposizione in manodopera in caso di cambio d'appalto**

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
2. A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione

appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.

3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'*Allegato - elenco del personale*, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto.

#### **Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore si impegna ad avere una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

#### **Art. 23 – Proprietà dei prodotti**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati personali**

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.



5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
  - b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
  - c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
  - d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;
  - e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
  - f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e s.m., per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
  - g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
  - h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
  - i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
  - l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri

- dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
- m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;
- n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- q) adempiere agli obblighi contenuti nel "Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016;
- r) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.
6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

#### **Art. 25 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
  - f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
  - g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.
6. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

#### **Art. 26 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

## **Art. 27 – Penali**

1. In caso di mancata possibilità di fruire della visibilità del notiziario previsto all'art. 1 lettera a), per cause imputabili all'appaltatore, verrà applicata la penale pari al 1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giornata di mancato utilizzo.
2. Nel caso in cui venga interrotta la fornitura di notizie di cui all'art. 1 , lettera b), per più di una giornata per cause imputabili all'appaltatore, con il conseguente mancato aggiornamento del notiziario, si applicherà una penale massima pari al 10% dell'importo contrattualmente dovuto.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **Art. 28 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto non autorizzato;
  - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
  - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 5, del presente capitolato;

- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - i) fornitura di servizi che non rispettino i requisiti e le condizioni di cui all'art. 2 "Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività" a meno che non sia concordata preventivamente con il committente;
  - j) mancato inizio del servizio nei termini prescritti fatto salvo non sia preventivamente concordata con il committente;
  - k) mancato rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 2, del "Codice di comportamento dei dipendenti" della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
  - l) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante, rilevato a seguito di controllo sul contratto applicato al personale impiegato nell'appalto dall'aggiudicatario;
  - m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - o) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
  - p) inosservanza degli obblighi di condotta di cui all'articolo 35;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

#### **Art. 29 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 30 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:  
"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

- I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).".
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
  4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
  5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
  6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7544116178.

### **Art. 32 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire

tempestivamente all'Ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento oppure all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

### **Art. 33 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

### **Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

### **Art. 35 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli

obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

### **Art. 36 – Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



## ALLEGATO B) PARAMETRI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

### Art. - 1 Modalità e criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016 e dell'art.28, comma 2, lettera a), del D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 - in conformità alle norme contenute nella lettera d'invito e ai criteri di valutazione delle offerte declinati nel presente elaborato – nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità - prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta validamente espressa e appropriata. Tutti i punteggi relativi alla qualità e al prezzo saranno calcolati fino alla seconda cifra decimale.

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Tecnica	70 punti
Economica	30 punti
<b>Totale</b>	<b><i>100 punti</i></b>

Il punteggio totale relativa all'offerta di un concorrente sarà dato dalla somma di  $P_E + P_T$

$P_T$ = punteggio attribuito all'offerta tecnica

$P_E$ = punteggio attribuito all'offerta economica

### Art. - 2 Modalità di attribuzione del punteggio economico

Il punteggio economico relativo a ciascuna offerta è determinato con la seguente formula:

$$P_E = \frac{30 * Pr_{(max)}}{Pr_{(i)}}$$

$Pr_{(max)}$  = prezzo dell'offerta più conveniente

$Pr_{(i)}$  = prezzo offerto dal concorrente i-esimo

Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione dell'offerta, minore del valore posto a base d'asta e indicato nella lettera d'invito.

### Art. - 3 Offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi qualitativi avverrà sulla base dei seguenti criteri (tabella 1 e 2) valutando la documentazione prodotta di cui all' Art. - 4:

Tabella 1 – Elementi di valutazione

N.	Elementi di valutazione	Punteggio Max disponibile Q
A	Struttura e comprensione del notiziario	36
B	Modalità di accesso alle notizie archiviate	10
C	Composizione del gruppo di lavoro	24
	<b>Totale</b>	<b>70</b>

Tabella 2 – Elementi e Sub elementi di valutazione

Rif.	Elementi di valutazione	Peso ponderale (Punteggio massimo attribuibile)
A	<b>Struttura e comprensione del notiziario</b> La valutazione avverrà avvalendosi dei seguenti sub elementi:	
	- Chiarezza espositiva	8
	- Immediatezza di comprensione	8
	- Struttura e articolazione del notiziario	8
	- Qualità grafica dell'interfaccia	12
	<i>La Commissione attribuirà per ciascun sub elemento appartenente a questa categoria un coefficiente esprimendo un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 1,0 – Buono – 0,75 – Discreto 0,5 – Sufficiente 0,25 – Insufficiente/non valutabile 0,0. Il punteggio, verrà assegnato in maniera direttamente proporzionale al coefficiente assegnato, con la riparametrazione utilizzando la seguente formula:</i>	
	$P_T = \frac{36 * P_{(i)}}{P_{(max)}}$	
	<i>P<sub>(max)</sub> = punteggio massimo ottenuto dalle ditte concorrenti prima della riparametrazione</i>	
	<i>P<sub>(i)</sub> = punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo prima della riparametrazione</i>	
	<b>PUNTEGGIO TOTALE LETTERA (A)</b>	<b>36</b>

<b>B</b>	<b>Modalità di accesso alle notizie archiviate</b> La valutazione avverrà avvalendosi dei seguenti sub elementi:	
	- <b>Accessibilità ad ulteriori annate di notizie in archivio oltre le 5 richieste (fino ad un massimo di 5 anni)</b>  <i>Viene assegnato un punto per ogni anno supplementare.</i>	<b>5</b>
	- <b>Funzionalità di ricerca delle notizie.</b>  <i>E' assegnato un punto per ogni parametro di ricerca azionabile da parte dell'utente (data, materia, parola chiave, ...) fino ad un massimo di 5 punti</i>	<b>5</b>
<b>PUNTEGGIO TOTALE LETTERA (B)</b>		<b>10</b>
<b>C</b>	<b>Composizione del gruppo di lavoro che si intende mettere a disposizione in sede locale</b> La valutazione avverrà avvalendosi dei seguenti sub elementi:	
	- <b>Numero di giornalisti professionisti a tempo indeterminato, esclusivo e a tempo pieno inquadrati ai sensi dell'art. 1 del CNLG che saranno messi a disposizione sul territorio locale oltre a quello richiesto per l'esecuzione del servizio.</b>  <i>Il punteggio verrà assegnato con la seguente formula:</i>  <i>Punteggio= 12 x Val(off)/Val(max)</i> <i>Val(off)= numero di giornalisti assunti con le caratteristiche di cui sopra della ditta i-esima</i> <i>Val(max)= numero più elevato di giornalisti assunti a tempo indeterminato con le caratteristiche sopra riportate, delle ditte concorrenti</i>	<b>12</b>
	- <b>Numero di eventuali collaboratori giornalisti iscritti all'albo che saranno impiegati su base annuale sul territorio locale per l'esecuzione del servizio.</b>  <i>Il punteggio verrà assegnato con la seguente formula:</i>  <i>Punteggio= 12 x Val(off)/Val(max)</i> <i>Val(off)= numero di giornalisti assunti con le caratteristiche di cui sopra della ditta i-esima</i> <i>Val(max)= numero più elevato di giornalisti assunti con le caratteristiche sopra riportate delle ditte concorrenti</i>	<b>12</b>
<b>PUNTEGGIO TOTALE LETTERA (C)</b>		<b>24</b>
<b>TOTALE OFFERTA TECNICA</b>		<b>70</b>

Al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della sommatoria dei punteggi di ogni singolo criterio, abbia conseguito il punteggio massimo previsto per il

parametro qualità (70 punti), il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta sarà riparametrato con la seguente formula:

$$P_T = \frac{70 * P_{(i)}}{P_{(max)}}$$

$P_{(max)}$  = punteggio massimo ottenuto dalle ditte concorrenti prima della riparametrazione

$P_{(i)}$  = punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo prima della riparametrazione

#### **Art. - 4 Documentazione necessaria per la valutazione dell'offerta tecnica**

Al fine della valutazione relativa alla qualità dei servizi offerti l'offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione che illustra la propria proposta in relazione a quanto di seguito indicato, completa di eventuali allegati.

	<b>CRITERIO DI VALUTAZIONE</b>	<b>DOCUMENTO RICHIESTO</b>
<b>1</b>	<b>Chiarezza espositiva</b>	Si richiede la realizzazione di 5 articoli dimostrativi dello standard produttivo abitualmente adottato
<b>2</b>	<b>Immediatezza di comprensione</b>	
<b>3</b>	<b>Struttura ed articolazione del notiziario</b>	
<b>4</b>	<b>Qualità grafica dell'interfaccia</b>	Alcuni screenshot (max 5) a colori della videata standard unitamente ad una relazione descrittiva dell'interfaccia. (max 3 facciate)
<b>5</b>	<b>Accessibilità ad ulteriori annate di notizie in archivio oltre le 5 richieste (fino ad un massimo di 5 anni)</b>	Numero delle annate consecutive di notizie in archivio che si intendono mettere a disposizione oltre alle 5 già previste all'art. 2 del Capitolato Speciale.
<b>6</b>	<b>Funzionalità di ricerca delle notizie</b>	Numero e filtri delle funzionalità di ricerca delle notizie azionabili da parte dell'utente.
<b>7</b>	<b>Numero di giornalisti professionisti a tempo indeterminato, esclusivo e a tempo pieno inquadrati ai sensi dell'art. 1 del CNLG che saranno messi a disposizione sul territorio locale oltre a quello richiesto (art. 2 del capitolato speciale) per l'esecuzione del servizio.</b>	Numero di giornalisti con le specifiche qualifiche riportate a fianco.
<b>8</b>	<b>Numero di collaboratori giornalisti iscritti all'albo che saranno impiegati su base annuale sul territorio locale per l'esecuzione del servizio</b>	Numero di collaboratori con le specifiche qualifiche riportate a fianco.

